

# **Regolamento Procedura di Mediazione OMCI Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia R.O.M. 251 Ente Formativo N° 303.**

Rev. del 01/10/2014

## Indice

- 1 Applicazione
- 2 Avvio della mediazione
- 3 Luogo della mediazione
- 4 Scelta e nomina del mediatore
- 5 Indipendenza, Incompatibilità, Riservatezza, Imparzialità, Sostituzione del mediatore, Conflitto di Interessi, introdotti e aggiornati al D.M. 139/14;
- 6 Svolgimento della mediazione
- 7 Proposta del mediatore
- 8 Presenza delle parti e loro rappresentanza
- 9 Conclusione della mediazione
- 10 Accordo
- 11 Mancato accordo
- 12 Riservatezza
- 13 Indennità
- 14 La responsabilità di OMCI e del mediatore
- 15 Ruolo del mediatore in altri procedimenti
- 16 Diritto di accesso e trattamento dei dati personali
- 17 Interpretazione e applicazione delle norme
- 18 Legge applicabile

## 1 APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, ovvero su invito di un giudice, in presenza di una clausola contrattuale o per autonoma iniziativa delle parti. Le parti, d'intesa con OMCI, possono concordare di apportare modifiche al Regolamento in qualsiasi momento.
2. Il Regolamento di mediazione di OMCI si ispira al principio di informalità, rapidità e riservatezza e si applica a tutte le mediazioni amministrative da OMCI sul territorio italiano.
3. In caso di sospensione o cancellazione di OMCI dal registro degli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 10 del D.M. 180/10 s.m.i, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 30 giorni dalla comunicazione della data di sospensione o cancellazione.
4. In caso di mancato accordo tra le parti, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso, su istanza di una o entrambe le parti.

## 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La domanda di avvio della mediazione è depositata in forma scritta presso l'Organismo, da una delle parti o congiuntamente, attraverso:
  - la compilazione del modulo per la richiesta di avvio della procedura predisposto da OMCI, disponibile sul sito [www.omci.org](http://www.omci.org);
  - l'esposizione, in carta libera, della richiesta di avvio della procedura in conformità al presente Regolamento.
2. Il deposito della richiesta può avvenire tramite raccomandata a/r oppure tramite strumenti telematici con garanzia dell'avvenuta ricezione (PEC, e-mail). Tali strumenti sono predisposti in modo tale da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza (EX D.LGS. 196/2003 – Le informazioni pervenute sono strettamente riservate e qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione è vietato se non dietro consenso o richiesta delle parti o della parte che ha fornito l'informazione).
3. L'istanza, debitamente sottoscritta, deve contenere: l'oggetto della lite (Materia), le ragioni della pretesa, i riferimenti di tutte le parti coinvolte e, degli avvocati che le rappresentano, nonché i recapiti delle controparti a cui inviare le comunicazioni.
4. Il valore della lite deve essere indicato nella domanda di mediazione sotto totale responsabilità della parte che lo ha indicato, a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti, il valore non potrà superare i 250.000 €.
5. La richiesta di avvio della procedura compilata in modo incompleto o errato è considerata dall'organismo come non pervenuta (comunicandolo comunque per conoscenza alla/e parte/i). Il convenuto deve comunicare la sua intenzione di Aderire al procedimento compilando l'apposito Modulo allegato alla Notifica di Comparizione e farlo avere al Mediatore prima dell'inizio del 1° incontro di programmazione. Lo stesso può chiedere una proroga nei tempi stabiliti dalla Legge, che potrà essere accettata o Meno dal Mediatore sentito l'istante. Se Il convenuto non conferma la sua adesione o la richiesta di rinvio e non si presenta all'incontro di programmazione sarà considerato contumace a tutti gli effetti.
6. La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. Il termine decorre dalla data di deposito dell'istanza ovvero in caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, dalla scadenza del termine di deposito eventualmente fissata da quest'ultimo.
7. OMCI comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura di mediazione non oltre trenta giorni dalla richiesta di avvio. L'istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte. Per eventuali aggiornamenti del Regolamento consultare [www.omci.org](http://www.omci.org)
8. Le comunicazioni tra l'organismo e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione nel rispetto della sicurezza e riservatezza (EX D.LGS. 196/2003).

## 3. LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge nelle sedi di Omci e/o nelle sedi secondarie, anche in deroga all'art 4 I, previo consenso delle parti e dei loro avvocati che dovranno assistere la mediazione in tutte le sue fasi, (tranne per le materie volontarie e condominiali, dove la mediazione deve essere svolta se si ha una sede REGISTRATA AL ROM per il tribunale competente), presenti nel territorio nazionale e situate presso gli studi professionali dei mediatori. Le sedi sono indicate nel sito [www.omci.org](http://www.omci.org),

2. Omci, su richiesta e con il consenso di tutte le parti e del mediatore, può fissare un altro luogo ritenuto più idoneo per lo svolgimento della procedura, tranne per le materie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo.(in questo caso la mediazione deve essere svolta comunque presso una sede del tribunale competente per territorio salvo la facoltà delle parti di decidere entrambe di effettuarla in luogo differente).

#### 4. SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE

1. Le parti possono indicare nell'istanza il mediatore scelto tra le persone inserite nella lista di OMCI, consultabile anche sul sito [www.omci.org](http://www.omci.org),

2. Qualora le parti non presentino un'istanza congiunta con la scelta del mediatore tra quelli inseriti nella lista sarà OMCI a scegliere il mediatore ritenuto più idoneo allo svolgimento della mediazione per specifiche competenze professionali, tecniche e/o linguistiche.

3. Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari.

5. Il nostro Organismo consente a chiunque possieda l'attestato da mediatore civile accreditato dal Ministero della Giustizia, la possibilità di effettuare gratuitamente, dando precedenza comunque ai mediatori che hanno frequentato i nostri corsi (OMCI non è responsabile se non si dovessero raggiungere i tirocini nei termini previsti, per mancate partecipazioni o di mediazioni). Ad ogni mediazione si prevede la partecipazione di un numero di tirocinanti adeguato al locale in cui si svolge la mediazione.

A fine mediazioni (20) il tirocinante firmerà la scheda di tirocinio effettuato, in cui sono riportati data e oggetto della mediazione, la stessa sarà firmata dal Responsabile Scientifico per garantire l'autenticità e l'imparzialità verso i tirocinanti o in alternativa, sarà effettuata Autocertificazione dal Responsabile scientifico a fine tirocinio assistito ai sensi dell'ex D.P.R. 445/2000 come previsto dalla legge.

#### 5. INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di programmazione ed eventuale mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e di accettazione dell'incarico.

2. All'accettazione dell'incarico il mediatore dichiara inoltre di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, nonché di attenersi a Tutte le Leggi e Aggiornamenti Vigenti

3. I documenti sottoscritti dal mediatore devono essere rispediti alla sede legale dell'Organismo e tenere copia anche da se stesso per 3 anni .

4. Successivamente, il mediatore è tenuto a comunicare ad OMCI e alle parti qualsiasi interesse personale o economico sopravvenuto, di cui è a conoscenza, che potrebbe pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza della mediazione stessa es: avere avuto rapporti di lavoro nel biennio antecedente alla mediazione con nessuna delle parti coinvolte e non assumere incarichi nel biennio post Mediazione.

3. OMCI, sentite le parti, provvederà a sostituire il mediatore con un altro candidato a seguito di tale comunicazione o in ogni altra circostanza in cui il mediatore comunichi l'impossibilità di prestare la propria opera.

4. In casi eccezionali, OMCI può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

5. Qualora la mediazione sia svolta da un responsabile dell'organismo, sull'istanza di sostituzione decide il Presidente e/o il Vice Presidente di OMCI, se è lo stesso presidente a non poterla prestare, deciderà L'Amministratore delegato responsabile della sede legale.
6. I soci, gli amministratori e i formatori di OMCI non possono essere nominati mediatori nei casi che coinvolgono parti in lite alle quali OMCI abbia fornito dei servizi di formazione, tranne se espressamente autorizzati da tutte le parti.

## 6. SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. La mediazione si svolge in assenza di formalità e il mediatore è libero di condurla nella modalità che ritiene più opportuna, tenendo in considerazione le richieste delle parti e dei loro Assistenti, delle Leggi Vigenti, del Regolamento e codice Etico dell'organismo.
2. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole, ovvero, la soluzione più equa e/o soddisfacente tenendo conto del rispetto, delle esigenze e della volontà delle stesse.
3. La mediazione si svolge con incontri congiunti e/o separati delle parti; nell'ambito di tali incontri non avviene alcuna forma di verbalizzazione e/o registrazione visiva e/o sonora.
4. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate nel corso della mediazione in occasione delle sessioni e/o incontri separati.
5. Qualora le circostanze lo richiedano il mediatore col consenso delle parti, può condurre determinate fasi della mediazione con l'ausilio di strumenti telefonici e/o di videoconferenza.
6. Qualora il mediatore ritenga necessario, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di professionisti, previo parere di OMCI secondo le disposizioni di cui all'art. 4 punto 4.
7. Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione. Al mediatore è riservato il diritto di non verbalizzare eventuali proposte avanzate durante la mediazione se ritenute non congrue.
8. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1BIS e 2, del decreto legislativo s.m.i., il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e di mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 28/10 s.m.i.».

## 7. PROPOSTA DEL MEDIATORE

1. Quando l'accordo non è raggiunto il mediatore può formulare una proposta di conciliazione ai sensi dell'art. 11 comma 1 della D. Lgs. 28/10 s.m.i. informando le parti sulle conseguenze derivanti dall'art. 13, medesimo decreto s.m.i.
2. In ogni caso il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento di mediazione, informandole prontamente delle possibili conseguenze di cui all' art. 13 del D. Lgs 28/10 s.m.i.
3. La proposta viene comunicata, in tempi ragionevoli, per iscritto alle parti, ed entro sette giorni dal ricevimento della stessa le parti devono comunicare per iscritto al mediatore l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa. La mancata comunicazione nei termini stabiliti dal mediatore ne indica il rifiuto.
4. OMCI, sentite le parti, può nominare prima della conclusione della mediazione, un

mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione stessa ai fini della redazione di una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

5. Nelle materie di cui all'art. 5 comma 1bis e 2 del D. Lgs 28/10 s.m.i., su richiesta di una parte, il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione **(In questo caso la parte richiedente la proposta, firmata anche dal suo avvocato, o solo della parte se senza avvocato, sarà tenuta a versare l'intera indennità (spese di avvio + iva OBBLIGATORIE + indennità + Iva);**

6. In caso di insuccesso, il mediatore compilerà comunque il Verbale di non conciliazione.

7. In caso di mancata partecipazione di una o più parti, il mediatore può in ogni caso verbalizzare la proposta, anche se non espressamente richiesto. (Il mediatore, attraverso l'invio del Regolamento, farà sapere alle parti che, dalla mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo, il Giudice può in base all'art. 8 comma 5 D.Lgs 28/10 s.m.i., applicare una sanzione pari all'importo unificato e desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile).

8. Il Mediatore ove veda ci siano circostanze logiche/favorevoli, può comunque fare una proposta, la verbalizzerà e la presenterà alle parti e loro avvocati che potranno liberamente non firmarla; questa comunque rimarrà verbalizzata e quindi a disposizione del Giudice dietro sua richiesta.

## 8. PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Ciascuna parte deve partecipare alla procedura di Mediazione di persona e deve farsi assistere dal proprio avvocato fino al termine della mediazione stessa. La partecipazione alla procedura di mediazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi e deve essere autorizzata espressamente dal mediatore.

2. L'assistenza da parte di un avvocato è obbligatoria fino a fine mediazione. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla Mediazione tramite un rappresentante fornito di delega.

## 9. CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si considera conclusa quando:

- una parte non partecipa alla procedura ed è stato redatto verbale;
- è stato raggiunto un accordo per iscritto;
- il Mediatore ha verbalizzato una proposta secondo l'art. 11 D.Lgs 28/10 s.m.i. informando le parti delle possibili conseguenze dell'art. 13\*, medesimo Decreto ;
- è stato redatto un verbale di conclusione della procedura a norma di legge.

2. Il mediatore può inoltre aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la continuazione del tentativo. La Mediazione può successivamente riprendere su accordo delle parti.

3. Al termine di ogni mediazione a ciascuna parte viene consegnata una scheda di valutazione del servizio da compilare.

4. A conclusione della mediazione il mediatore forma verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o l'impossibilità di sottoscrivere, da questo momento il Verbale è titolo esecutivo.

5. Il verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e verrà rilasciata copia alle

parti che ne fanno richiesta. (Tutti i documenti della Procedura di Mediazione saranno conservati da Omci e dal Mediatore per un periodo di tre anni dalla data di fine Mediazione).

6. Anche in caso di conclusione della procedura di conciliazione per mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione e/o per il ritiro di una delle parti dalla procedura stessa il mediatore redige il verbale con regolare proposta secondo l'art. 11 del D. Lgs. 28/10 s.m.i.

7. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1BIS e 2, del decreto legislativo 28/10 s.m.i., il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e di mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 28/10 s.m.i..

\* art. 13- 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

## 10. ACCORDO

1. Qualsiasi accordo (di sola responsabilità delle parti), raggiunto al termine della procedura di mediazione non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e firmato dal mediatore, dagli avvocati e dalle parti, o in nome e per conto di esse.

2. Se raggiunto un accordo amichevole, o le parti aderiscono alla proposta del mediatore, quest'ultimo formulerà il verbale di mediazione riuscita (conciliato), contenente la proposta o gli estremi dell'accordo da allegare su documento separato al verbale, firmato dalle parti, avvocati e dal Mediatore; (l'accordo sarà stipulato tra le parti stesse e di sola responsabilità di esse), successivamente anche questo sarà sottoscritto dalle parti, i loro avvocati e dal mediatore per confermare l'autenticità delle firme (il mediatore terrà copia dell'accordo allegata al verbale da questo momento l'accordo avrà titolo esecutivo).

3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

4. Il verbale di Mediazione riuscita (conciliato) ed eventuale allegato, i cui contenuti non siano contrari all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale competente, (senza firma o presenza degli avvocati), (DA SUBITO) con firme delle parti, avvocati e mediatore.

## 11. MANCATO ACCORDO

1. In caso di mancato accordo il mediatore redige verbale (verbale di mediazione con esito non conciliato) dando atto dell'esito negativo dell'incontro di Mediazione, e con l'indicazione dell'eventuale proposta se formulata insieme ai motivi ed i nomi delle parti ed assistenti che non hanno accettato la proposta o l'accordo. (se la proposta sarà richiesta da una parte con regolare firma della parte e l'avvocato o solo della parte in mancanza dell'avvocato), sarà dovuto l'importo totale (spese di avvio + spese di mediazione + iva), in tutti gli altri casi sarà dovuta solo la somma **OBBLIGATORIA di (40 € + Iva per Controversie fino a 250.000,00 €, 80,00 + Iva per Controversie fino superiori a 250.000,00 €)**, anche dalla parte che si è rifiutata di continuare la mediazione al termine del 1° incontro o CONTUMACE.

Nelle Mediazioni Obbligatorie o Demandate, la parte chiamata è comunque "obbligata" a presentarsi al 1° incontro di programmazione ed il Mediatore Valuterà se sia fattibile proseguire con la Mediazione, ed il Mediatore se non riterrà sia fattibile continuare lo metterà a Verbale a disposizione del Giudice, (in questo caso sarà dovuta solo la somma di Avvio Mediazione pari a 40 € + Iva o 80 € + iva (a seconda del Valore della Lite come scritto nel punto precedente) , nessun altro compenso sarà dovuto ad OMCI o il Mediatore, salvo le spese di Notifica), in caso di non estinzione di tale obbligo, sarà cura del Mediatore segnalare anche il mancato pagamento delle spese di avvio e notifica sul Verbale di Mediazione a disposizione del Giudice che prenderà i dovuti provvedimenti).

2. OMCI attesta per iscritto sull'apposito Registro "affari di Mediazione":

- l'avvenuto avvio della Mediazione;
- la mancata partecipazione alla Mediazione (dalla mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo, il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile) e sanzionare con un valore pari al contributo unificato in base alla Legge 148/11 o art. 13 D.Lgs 28/10 s.m.i.
- la conclusione della Mediazione.

3. In tutti casi in cui non si raggiunga un accordo il mediatore dovrà compilare il verbale di conciliazione non riuscita ed eventualmente i motivi e/o le parti che non hanno aderito o voluto l'accordo a disposizione del Giudice.

## 12. RISERVATEZZA

1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e altri documenti inerenti la richiesta di avvio della Mediazione, o utilizzati durante la stessa, sono riservati.

3. Il mediatore e coloro che prestano il proprio servizio all'interno di OMCI non possono essere obbligati a comunicare a chiunque quanto al paragrafo precedente, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.

4. Le parti e ogni altra persona presente alla Mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza/segretezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:

- opinioni espresse, suggerimenti e/o offerte fatte dalla controparte e/o dal mediatore, nel corso della Mediazione;

- ammissioni fatte dalla controparte nel corso della Mediazione;
  - la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione.
5. La previsione della riservatezza non si applica se e nella misura in cui:
- tutte le parti vi consentono;
  - il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza;
  - il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata;
  - il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata.
6. Fatti, documenti, informazioni e ogni elemento altrimenti ammissibili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell'ambito della Mediazione.

### 13. INDENNITA'

1. NON SI POSSONO ESEGUIRE SCONTI DI ALCUN TIPO, LE INDENNITA' SONO DECISE DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E SONO INDEROGABILI: Le spese di avvio del procedimento sono in misura fissa, pari a **(40 € + Iva per Controversie fino a 250.000,00 €, 80,00 + Iva per Controversie fino superiori a 250.000,00 € OBBLIGATORIE)**, + spese d'indennità + iva per ciascuna parte, e sono versate dalle parti prima della 1° seduta di programmazione e non oltre il rilascio del Verbale di Mediazione insieme alle spese di notifica e le spese di Viaggio (spese Vive) se alla 1° seduta di programmazione si Viene con espressa la volontà di proseguire e raggiungere l'accordo, (salvo eventuali Pregiudiziali che ne impediscano la partecipazione).

2. Salvo diverso accordo, i costi della Mediazione da versare ad OMCI, che includono le spese amministrative e l'onorario del mediatore (che aumenterà in caso di conciliazione in proporzione alla tariffa di mediazione e del suo eventuale aumento), sono commisurate al valore della lite, indicato nell'istanza di mediazione, **e si versano egualmente tra le parti secondo la tabella in vigore al momento dell'avvio della procedura se il Mediatore, durante la prima seduta di programmazione, VALUTA CHE CI SIANO LE POSSIBILITA' PER POTER CONTINUARE la mediazione per arrivare all'accordo o proposta; se non sussiste questa possibilità nella prima seduta, (nessun importo è dovuto all'organismo di mediazione, fatto salvo le spese di notifica e di Avvio obbligatorie), la Maggiorazione del 25% (+ iva) se applicata ha sempre la stessa causale, MAI RILASCIARE COPIA DEL VERBALE SE NON è STATO PAGATO TUTTO..**

3. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del c.p.c. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti non superando il limite di 250.000 €.

4. **Le spese di mediazione sono versate dalle parti al momento della comunicazione invito a comparire prima dell'inizio del primo incontro di programmazione e non oltre il rilascio del Verbale se al medesimo incontro, salvo che il Mediatore Valuti di non Poter continuare la Procedura, o ci siano pregiudiziali che ne impediscano la partecipazione, se non sussiste alcuna pregiudiziale come da ultime sentenze ed ordinanze della Magistratura (verranno indicati i dati anagrafici delle/a parti/e e loro**



**assistiti sul Verbale di mediazione), a disposizione della magistratura per facilitarne il compito come da sentenze ed ordinanza sopra citate.**

In ogni caso nelle materie previste dall'art. 5 comma 1bis e 2 del D. Lgs.28/18 s.m.i.

L'Organismo e il mediatore porteranno a termine la mediazione, con verbale negativo (a disposizione del Giudice con le dovute conseguenze.

5. (Sono previsti importi ridotti delle spese di mediazione nella misura di 1/3 per le materie di cui all' art. 5 c. 1 bis e comma 2 nei primi 6 scaglioni e del 50% nei successivi il primo scaglione è portato ad euro 40 + iva).

6. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali o di consulenti dell'Organismo, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

7. OMCI applicherà le maggiorazioni nella misura massima del 25% alle indennità, come previsto dal D.Lgs 28/10 AGGIORNATO alla legge di conversione dell'art. 84, D.M. 139/14., in caso di accordo raggiunto se con durata superiore a 2 incontri. In caso di accordo firmato alla 1° seduta di programmazione OMCI non effettuerà l'aumento previsto.

8. Gli importi supplementari di cui sopra andranno versati prima della consegna del verbale insieme alle altre spese in unica rata.

Le spese di spedizione per tutti gli inviti alla mediazione andranno versate direttamente entro il rilascio del verbale; in caso di mancata partecipazione del/i convenuto/i verranno versate dall'istante.

9. OMCI prevede la possibilità di ricorrere al patrocinio gratuito se in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.

NB: Se Alla prima seduta di programmazione, Le parti e i loro assistenti, dichiarano dopo che il Mediatore ha Valutato la Fattibilità di voler procedere con la mediazione per arrivare all'accordo, se l'accordo non Viene poi raggiunto non sarà motivo di restituzione degli importi dovuti. (Spese di avvio e di mediazione + iva).

## 14. RESPONSABILITA' DI OMCI E DEL MEDIATORE

1. Né OMCI, né il mediatore e i loro assistenti o collaboratori sono responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento, la conclusione della Mediazione, o ritardi superiori a mesi 3, dovuti ai consulenti delle parti (avvocati, periti, ecc., informati anche leggendo questo regolamento, che la mediazione non ammette giorni festivi o feriali) tranne i casi di dolo o colpa grave. Nessuna responsabilità sarà da attribuire ad Omci, se le Istanze non sono Chiaramente comprensibili, errate o non complete in ogni sua parte e debitamente firmate di pugno da Tutte le Parti in Mediazione, come non sarà imputabile ad Omci la non corretta comprensibilità del Verbale redatto o documenti non corretti o non sottoscritti con firma olografa (di proprio pugno) dalle parti i loro assistiti se presenti, il mediatore regolarmente formato su Tutto, tramite documenti inviati, o Lezioni di aggiornamento. Ogni fatto, Atto, Regolamento, circolare, ecc. depositato in qualsiasi sede, redatto, senza la Visione del Responsabile scientifico e/o del Presidente OMCI verificabile tramite sottoscrizione olografa (in quanto unici, a conoscere bene essendo sempre aggiornati, quanto richiesto dal Ministero della Giustizia in tema di materia riguardanti le Risoluzioni alternative delle Controversie e i requisiti richiesti per la compilazione di documenti sopra citati, giornalmente,
2. attraverso piattaforma on line del Ministero), sarà da addebitare solo a colui che si è preso la Responsabilità di Farlo in Totale Autonomia.

## 15. RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l'oggetto della Mediazione.

## 16. DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custodito in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato. Sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni riservate al solo mediatore.

2. Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 196/03 "Codice in materia dei dati personali" successive modifiche ed integrazioni.

## 17. INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità.

2. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da OMCI.

## 18. LEGGE APPLICABILE

1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

### **Art. 5 comma 1, BIS Condizione di procedibilità e rapporti con il processo**

1. **Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari e tutte quelle che saranno inserite da eventuali Leggi**, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

**Art. 5 Comma 2** D.Lgs 28/10 s.m.i. Il Giudice può Demandare anche materie non previste come obbligatorie, con gli stessi importi dovuti per quelle obbligatorie o come condizione di procedibilità;

**ART. 2** D. Lgs 28/10 s.m.i. Si può chiedere la Mediazione anche per tutte le altre materie che concernono diritti disponibili o se inserite in una clausola contrattuale (le indennità previste sono quelle previste dalla tabella 1, colonna centrale).

## ALLEGATI

Tabella delle indennità

Codice etico per i mediatori (disponibile sulla home del sito [www.omci.org](http://www.omci.org) link a sinistra)

Scheda di valutazione (disponibile sulla home del sito [www.omci.org](http://www.omci.org) link a sinistra)

### Allegato

Tabella delle indennità oltre alle spese di avvio, (40 Euro + Iva fino a 250.000 Euro 80 Euro + Iva da 250.000 Euro in poi OBBLIGATORIE), di mediazione OMCI e in **blu** allegata colonna con riduzione di 1/3 fino al sesto scaglione, della metà nei successivi (e nel primo scaglione la somma sarà di 40 Euro + iva), per le materie obbligatorie (condizione di procedibilità), di cui all'art. 5 comma 1 bis e comma 2 D.Lgs 28/2010 s.m.i. riportate nell' art. 16 comma 4, lettera d del D.M. 180/2010 s.m.i. (Tabella 1), D.M. 139/14 redatta in senso migliorativo (A favore delle parti), nelle indennità previste dalla tabella A allegata al D.M. 180/2010 e (Tabella 2) Redatta per comparare i costi per parte previsti dalla Tabella A del D.M. 180/2010 s.m.i. e i costi per parte previsti da Omci.

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. **Le Spese di Notifica ed eventuale Viaggio saranno a carico delle Parti o dell'istante in caso di mancata comparizione dell'aderente e dovranno essere date al Mediatore dietro Verifica delle spese (trattandosi di spese Vive, non sono da considerarsi Compensi).**

Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 più iva sino a 250.000 (valore Lite) Euro di 80 Euro + Iva da 250.000 Euro in poi (Valore Lite) + l'indennità di mediazione + iva, che saranno versate (scrivendo come causale spese di Avvio e indennità Mediazione N°..., richiedere al mediatore) dalle parti una volta finita la 1° seduta di programmazione e Valutata dal Mediatore la possibilità di Proseguire con la Mediazione. Le spese di Mediazione saranno versate prima del rilascio del Verbale se conciliato o entro la seconda seduta di Mediazione in caso di Accordo o proposta ancora da definire interamente.

Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella di seguito riportata che è stata Redatta seguendo le indennità Previste dalla Tabella A allegata al D.M. 180/2010 art. 16 s.m.i. Aggiornato al D.M. 139/14, **(riportata a fine del Presente Allegato dove è così possibile comparare le indennità previste dalla Tabella A con quelle previste da OMCI che, per favorire le parti e la Mediazione in senso migliorativo, ha ritenuto opportuno mantenere uguali le indennità stabilite nella Tabella A per valori di liti sino allo scaglione di € 500.000,00, e prevedere indennità inferiori alla Tabella A per i contenziosi con valori di liti superiori a questo scaglione).**

**Aumenti (da applicare con iva):** L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, che deve essere redatto seguendo i criteri o migliorandoli a favore delle parti riducendo le indennità previste dalla tabella A e del D.Lgs 28/10 s.m.i. aggiornati al D.M. 139/14;

**Può essere aumentato in misura non superiore al 25%** in caso di successo della mediazione se questa supera il terzo incontro. (L'aumento è applicato solo sull'indennità di Mediazione, mai sulle spese di Avvio). **nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1 bis e 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti**, salva la riduzione prevista art. 5 bis del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto sopra.

**5-bis. Quando, all'esito del primo incontro di programmazione Il Mediatore Valuterà che non sussiste la possibilità di continuare, scrivendo a Verbale i Motivi Oggettivi per i quali non sussiste questa possibilità (Solo il Mediatore può Valutare questa possibilità, secondo il D.M. 139/14), nessun importo sarà dovuto all'organismo (fermo restando le spese di notifica e di Avvio + iva obbligatorie), ma il Mediatore Redigerà Verbale con scritti i motivi oltre a quelli indicati sopra, anche di un eventuale Rifiuto e la parte ed assistente che non hanno voluto continuare la mediazione, a disposizione del Giudice che prenderà gli opportuni accorgimenti. (La Mediazione è Seriamente Voluta per ridurre al massimo i carichi di lavoro nelle aule giudiziarie e per smaltire le materie volute dal Parlamento e dai Giudici).**

**Di seguito si riassumono gli importi dovuti e il momento in cui corrisponderli. Tutti gli importi sono al netto di IVA.**

**(A) SPESE DI AVVIO**

Le spese di avvio, pari a 40 euro per parte + IVA. Fino al Valore Lite di 250.000 Euro, di 80 Euro + Iva, da 250.000,00 Euro in poi ( Modifica introdotta dal D.M. 139/14); sono dovute dalle parti insieme alle spese di notifica al termine dell'incontro di programmazione se la mediazione non continua, insieme alle altre spese se invece si è giunti all'accordo o si è dichiarata la volontà di Proseguire.

**(B) SPESE DI MEDIAZIONE**

Le spese di mediazione comprendono sia i costi di amministrazione della procedura sia l'onorario del mediatore per la preparazione e lo svolgimento del tentativo di Mediazione. Le spese di mediazione sono dovute in solido da entrambe le parti nella misura totale nel caso sopra previsto, ultimo comma; Nel caso di **Aumento** per uno dei motivi sopra elencati la parte dovuta dovrà essere versata prima della stesura del Verbale di Mediazione.

**Per Materie di cui previste dall'at. 5 comma 1bis e 2, D. Lgs 28/2010 s.m.i. saranno ridotte a 40 Euro per il primo scaglione, di un Terzo fino al sesto scaglione e del 50% per i successivi scaglioni dalle indennità di Mediazioni OMCI redatta (riducendone i costi per parte), in conformità alla Tabella A allegata al D.M. 180/2010 art. 16 (sotto Riportato per intero + IVA) .\***

**\* Materie di cui all'art. 16 comma 4 lettera d del D.M.180/2010 s.m.i. ovvero quelle previste dall'at. 5 comma 1bis e 2, D. Lgs 28/2010 s.m.i. Agg. al D.M. 139/14;**

**Alle indennità deve essere applicata l'iva Corrente ai sensi di Legge :**

**1) Tabella indennità OMCI comprensiva di colonna con indennità Ridotte Dalla tabella A dell'art. 16 a 40 Euro per il primo scaglione, di 1/3 per i primi 6 scaglioni e del 50% per gli altri; per le Materie di cui all'art. 16 comma 4 lettera d del D.M.180/2010 s.m.i. e D.M. 145/11 s.m.i. che riporta quelle previste dall'at. 5 comma 1 e 2 , D. Lgs 28/2010 s.m.i. (Colonna blu\*);**

<b>Valore della lite</b>	<b>Indennità di mediazione Volontarie del D.Lgs 28/10 art. 2 s.m.i. Agg. al D.L 139/14 OMCI (per parte + iva) ridotte rispetto alla tabella A dell'art. 16 s.m.i. o Clausola contrattuale</b>	<b>* Indennità "ridotte per Mediazioni obbligatorie (condizione di procedibilità) e demandate, di cui all'art. 5 comma 1 bis e 2 D.Lgs 28/2010 s.m.i., Tabella A art. 16 D.M. 180/2010 agg. Al D.L. 139/14 (Per Parte + iva)</b>
Oltre € 5.000. 000	€ 7.000	€ 4.600
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 4.500	€ 2.600
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.500	€ 1.900
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2000	€ 1.000
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000	€ 650
Da 25.001 a € 50.000	€ 500	€ 300
Da € 10.001 a € 25.000	€ 360	€ 240
Da € 5.001 a € 10.000	€ 240	€ 160
Da € 1.001 a € 5.000	€ 130	€ 85
Fino a € 1.000	€ 65	€ 40

**Il Regolamento e le indennità Omci, sono state applicate secondo la tabella A dell'art. 16 D.M. 180/ 2010 s.m.i, le integrazioni del D.M. 145/2011 s.m.i. il D.Lgs 28/10 s.m.i, Aggiornati al D.L 139/14 in modo migliorativo come compabile dalla tabella A sotto Riportata.**

**Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 28/2010 s.m.i., in caso di successo della mediazione alle parti è riconosciuto un credito d'imposta fino a concorrenza di € 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.**

**2) INDENNITA' PREVISTE DALLA TABELLA A, DEL D.M. 180/2010 s.m.i., Aggiornato al D.L. 139/14 COMPATIVA A QUELLA DELL'OMCI:**

<b>Valore della lite</b>	<b>Indennità previste dalla Tabella A allegata al D.M. 180/2010 s.m.i. Agg. Al D.M. 139/14 (per parte)</b>	<b>Indennità di mediazione Art. 2 del D.Lgs 28/10 s.m.i OMCI (per parte) ridotte rispetto alla tabella A dell'art. 16 s.m.i Agg. Al D.M. 139/14</b>
Oltre € 5.000. 000	€ 9.200	€ 7.000
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200	€ 4.500
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800	€ 3.500
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000	€ 2.000
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000	€ 1.000
Da 25.000 a € 50.000	€ 600	€ 500
Da € 10.001 a € 25.000	€ 360	€ 360
Da € 5.001 a € 10.000	€ 240	€ 240
Da € 1.001 a € 5.000	€ 130	€ 130
Fino a € 1.000	€ 65	€ 65